

A tutti i Clienti

Loro Sedi

**Circolare n° 15 - 2014**  
**Poggio a Caiano, luglio 2014**

## **Art bonus: sostegno alla cultura incentivato con un credito d'imposta del 65%**

Con il DL n. 83 del 31.05.2014 è stata introdotta un'agevolazione consistente in un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura. Si tratta, in particolare, di emolumenti per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti. Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del DL n. 83/2014 i contribuenti possono beneficiare sui versamenti effettuati successivamente alla data del 31.12.2013 di un credito d'imposta pari al 65% dell'importo, suddiviso in tre rate annuali per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013, e del 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. Bisogna specificare che viene prevista una limitazione a tale beneficio: per i contribuenti persone fisiche ed enti non commerciali il beneficio può essere fruito nel limite del 15% del reddito imponibile, mentre per i soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annuali. Per effetto dell'applicazione di tale agevolazione, chiaramente, non si applicano le disposizioni del TUIR (articoli 15 e 100) che dispongono la detrazione/deduzione sul versamento effettuato.

Il DL n. 83/2014 ha introdotto, con l'articolo 1 una agevolazione sugli emolumenti a sostegno della cultura. Si tratta, in particolare, di un meccanismo agevolativo consistente in un credito d'imposta che va a sostituire la detrazione/deduzione spettante ai sensi dell'articolo 15 e 100 TUIR.

I contribuenti che effettuano emolumenti in denaro a favore di strutture ed associazioni culturali (chiaramente, tra le ipotesi previste dall'articolo 1 del DL cultura) possono beneficiare di un credito d'imposta suddiviso in tre rate annuali, entro alcuni precisi limiti di reddito (differenziati a seconda che si tratti di persone fisiche o enti non commerciali, oppure soggetti con reddito d'impresa).

Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio la disciplina dell'agevolazione, segnalando da subito che la legge di conversione del decreto potrebbe prevedere modifiche all'attuale assetto legislativo.

### **Chi può beneficiare dell'agevolazione?**

Secondo quanto stabilito dal DL n. 83/2014 possono beneficiare dell'agevolazione tutti i contribuenti, sia persone fisiche che persone giuridiche. Non viene quindi prevista alcuna eccezione all'ambito soggettivo di applicazione: potranno beneficiare dell'agevolazione persone fisiche, lavoratori autonomi, imprenditori, enti commerciali ecc.

### **Quali sono gli emolumenti agevolati**

Sono agevolate le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013. Si deve trattare, in particolare, di erogazioni liberali in denaro appartenenti alla tabella sottostante:

<b>EROGAZIONI LIBERALI AGEVOLATE</b>	
<b>Le erogazioni liberali agevolate</b>	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.
	Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture.
	Restauro e il potenziamento delle strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.



## In che cosa consiste?

L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta pari al 65% del versamento nel caso in cui il versamento sia effettuato nei primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013, mentre nel periodo d'imposta successivo verrà concesso solamente nella misura del 50%.**

### OSSERVA

In riferimento a tali versamenti **non sono applicabili, durante il periodo agevolato, le detrazioni d'imposta (pari al 19%) previste dall'articolo 15 TUIR, a favore delle:**

- ***“erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico - culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali”***
- ***“erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo”.***

**Non sono, inoltre, applicabili le disposizioni dell'articolo 100 TUIR, che prevedono la deduzione delle:**

- ***“erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo”;***
- ***“erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo”.***

**Il credito d'imposta spetta entro i seguenti limiti:**

- per le **persone fisiche e gli enti non commerciali**, il credito d'imposta spetta nel limite del **15% del reddito imponibile**;
- per i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, invece, entro il limite del **5 per mille dei ricavi annui**.

### LIMITAZIONI AL CREDITO D'IMPOSTA

<b>Persone fisiche, enti non commerciali</b>	15% del reddito imponibile
<b>Soggetti titolari di reddito d'impresa</b>	5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta **può essere fruito in tre quote annuali di pari importo**. Pertanto, se il credito spettante ammonta a 600 euro il contribuente potrà beneficiare di un credito pari a 200 euro per ognuno dei tre anni per cui può beneficiare dell'agevolazione.



SCHEMA RIASSUNTIVO	
<b>Ambito soggettivo di applicazione</b>	Tutti i contribuenti.
<b>L'agevolazione si applica ai versamenti in denaro destinati a:</b>	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture. Restauro e il potenziamento delle strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
<b>Importo del credito d'imposta</b>	65% del versamento per i primi due periodi d'imposta successivi al 31.12.2013. 50% del versamento per periodo d'imposta successivo al 31.12.2015.
<b>Limiti</b>	Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, il credito d'imposta spetta nel limite del 15% del reddito imponibile. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, invece, entro il limite del 5 per mille dei ricavi annui.
<b>Modalità</b>	Il credito spetta per tre rate di pari importo.

Cordiali saluti

Silvano Nieri

